

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 24/01/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 14.01.2019, il ricorrente chiede la restituzione della somma di € 1.291,54 a titolo di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 01.10.2015, ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 23.03.2018, avente ad oggetto la somma di € 32.160,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 268,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda gli interessi legali dalla data di estinzione.

L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, eccepisce: in via preliminare, che con le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. accipiens), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione; la natura up front delle commissioni di attivazione, in quanto percepite a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito de quo; l'avvenuto rimborso delle commissioni di gestione per la quota non goduta pari ad € 157,60, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali ovvero il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

metodo del “costo ammortizzato” (IAS 39) per la corretta redazione del proprio bilancio individuale e consolidato. L’intermediario manifesta, altresì, la disponibilità a riconoscere l’ulteriore somma di € 273,14; con riferimento alla richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione l’intermediario adito afferma che il mediatore intervenuto all’atto della stipula del contratto de quo, pur avendo operato a seguito di conferimento di specifico incarico da parte del cliente, ha agito esclusivamente per esplicitare tutte le attività prodromiche alla stipula del finanziamento in totale indipendenza; l’infondatezza della richiesta di riconoscimento delle spese per assistenza difensiva poiché, secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, trattasi di materia non di particolare complessità nonché di carattere seriale, oltre al fatto che l’eventuale assistenza di un procuratore non sarebbe obbligatoria per il procedimento dinanzi l’ABF.

L’intermediario, al fine di transigere la vicenda, si è dichiarato disposto a offrire la somma di € 273,14.

In conclusione, l’intermediario chiede, in via principale, di rigettare il ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato al ricorrente; in via subordinata, nell’ipotesi in cui l’intermediario fosse tenuto a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l’importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari a € 273,14, rifiutato dal ricorrente; in via di ulteriore subordinata, nell’ipotesi in cui l’intermediario fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, di decurtare l’importo già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari a € 157,60.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all’art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

E’ appena il caso di premettere che il riferimento all’inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E’ altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli



interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati: 1) “spese di istruttoria”, di cui alla lett. A delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 210,13;

2) “commissioni intermediario del credito”, di cui alla lett. F delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, per un importo pari a € 1.448,08, in quanto volte a remunerare l'attività dell'intermediario intervenuto nella stipulazione del finanziamento. Dalla documentazione versata in atti si evince la descrizione delle attività svolte dai soggetti intervenuti e debitamente sottoscritto da parte del ricorrente.

3) “commissioni di attivazione”, di cui alla lett. B delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 270,31.

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate :

1) “oneri erariali ed altre spese amministrative”, di cui alla lett. E delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto contengono anche un riferimento alle spese postali, in assenza di riferimenti alle spese di istruttoria, per un importo pari a € 46,93;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2) “commissioni finanziatore”, di cui alla lett. C delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 157,43.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meriterebbero di essere accolte per un importo complessivo di € 1.975,45, al netto dei rimborsi già effettuati dall’intermediario. Tuttavia, il Collegio accoglie la domanda di parte ricorrente nei limiti del petitum (€ 1.291,54), oltre gli interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.291,54, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI